



**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA CULTURALE
"MA LA NOTTE SÌ" EDIZIONE 2024**

CIG N. _____

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Art. 2 - VALORE DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 - RELAZIONE TECNICA
- Art. 5 - PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI
- Art. 6 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO
- Art. 7 - PROGETTAZIONE DELLA STAGIONE
- Art. 8 - PROGETTAZIONE TECNICA DELL'AREA
- Art. 9 - SPONSORIZZAZIONI E BIGLIETTI
- Art. 10 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- Art. 11 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 12 - ONERI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 14 - PREZZO EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 15 - GARANZIE DEFINITIVE
- Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art. 17 - PERSONALE
- Art. 18 - SICUREZZA
- Art. 19 - PENALI
- Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 21 - RECESSO
- Art. 22 - SUBAPPALTO
- Art. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL CONCESSIONARIO
- Art. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 25 - TRATTAMENTO DATI DI TERZI NEL CORSO DELL'AFFIDAMENTO
- Art. 26 - FORO COMPETENTE
- Art. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

La concessione del servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione della rassegna estiva denominata "Ma la notte sì" edizione 2024, da realizzarsi nell'area verde situata dietro il Palazzo Comunale di Piazza Aldo Moro a Capannori, ha il fine di valorizzare gli spazi dell'area centrale del capoluogo come luogo di incontro e intrattenimento estivo, con l'organizzazione di attività musicali ed eventi culturali di vario genere. Il servizio viene concesso per la durata di due mesi (nel periodo 1 giugno – 15 luglio con possibilità di scostamento temporale di almeno 15 giorni antecedenti o successivi le date s.c.) tenendo conto delle valutazioni di sostenibilità economica, di gradimento della proposta e del luogo di svolgimento basate sulle precedenti edizioni.

Il servizio oggetto della presente procedura include le seguenti attività:

- Programmazione e progettazione della stagione estiva e dell'area da adibire a spettacoli;
- Allestimento e disallestimento dell'area adibita a spettacoli;
- Attività di ricerca e contrattualizzazione degli sponsor della manifestazione;
- Realizzazione degli eventi programmati;
- Messa a disposizione di personale adeguato per accoglienza pubblico, biglietteria, servizi tecnici, sicurezza, e quant'altro si renda necessario;
- Assolvimento di tutti gli adempimenti relativi al tipo di manifestazione e previsti dalle normative vigenti in materia

In particolare, il contenuto minimo del servizio messo a gara è il seguente:

- realizzazione della seguente tipologia di eventi: minimo n° 5 eventi di spettacolo/musica con artisti di fama nazionale a pagamento, minimo n° 8 eventi ad ingresso libero e gratuito di cui almeno il 50% con artisti di rilevanza non territoriale;
- attività di ticketing: pagamento e entrata libera per le serate;
- allestimento di un area spettacoli con un minimo di n° 400 posti a sedere;
- palco eventi: minimo 10 metri x 8 metri;
- service audio/luci con allestimenti minimi: torri per impianto, americana per schermo + torri, impianto audio adeguato, luci piazzate, divisori per delimitazione aree, gazebo adeguati per biglietteria;
- fornitura e installazione bagni chimici necessari oltre ai servizi igienici pubblici già presenti in base alla organizzazione generale dell'area e dei partecipanti;
- pagamento suolo pubblico;
- assicurazione RCT e ogni altra assicurazione necessaria alla tipologia dell'evento;
- allestimento area con servizi accessori tra cui servizi di somministrazione cibo e bevande, stand espositivi con o senza vendita;
- allestimento dell'area nel rispetto di tutte le misure derivanti dalle autorizzazioni di pubblico spettacolo, ivi compresa safety&security ed ogni altro necessario adempimento.

Art. 2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Nel rispetto dei criteri stabili dal Dlgs 36/2023, la concessione in oggetto è stimata in € 278.000,00 iva esclusa per la durata di due mesi (indicativamente nel periodo 1 giugno – 15 luglio con possibilità di scostamento temporale di almeno 15 giorni antecedenti o successivi le date s.c.), derivanti dalla somma di:

- fatturato globale del concessionario (introiti derivanti dal pagamento di servizi da parte degli utenti/spettatori);
- sponsorizzazioni/contributi enti terzi reperiti dal concessionario;
- contributo concessorio garantito dall'Amministrazione al solo scopo di garantire l'equilibrio economico finanziario;

1.	Fatturato totale	€ 165.000,00
2.	Stima sponsorizzazioni e altri contributi	€ 15.000,00
3.	Contributo concesso dall'Amministrazione comunale al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario	€ 98.000,00
A. Valore stimato della concessione		€ 278.000,00

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di mesi 2 (due) indicativamente nel periodo 1 giugno – 15 luglio con possibilità di scostamento temporale di almeno 15 giorni antecedenti o successivi le date s.c., anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, da parte della Ditta Concessionaria.

Art. 4 RELAZIONE TECNICA

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere realizzato secondo quanto dettagliatamente indicato nel documento denominato Relazione tecnica illustrativa. Il documento definisce, in particolare:

- inquadramento della manifestazione e obiettivi,
- dettagli delle attività di programmazione e progettazione,
- modalità di collaborazione con il Comune di Capannori,
- indirizzi culturali, ambientali per lo sviluppo della manifestazione e dell'area intorno al palazzo comunale,
- dettagli economico-finanziari.

Art. 5 PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI

L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve procedere alla presa visione ed accettazione del presente capitolato e della Relazione tecnica illustrativa, che saranno pubblicati assieme alla documentazione di gara.

Art. 6 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'organizzazione di spettacoli culturali, da organizzarsi per due mesi (1 giugno – 15 luglio con possibilità di scostamento temporale di almeno 15 giorni antecedenti o successivi le date sopra indicate).

Il numero minimo di spettacoli previsto è pari a **13** di cui:

- **almeno n° 5 eventi** di spettacolo/musica con artisti di rilevanza nazionale, con ingresso a pagamento;
- **almeno n° 8 eventi** culturali ad ingresso gratuito che prevedano spettacoli musicali e/o teatrali, comicità, serate danzanti e altro di cui almeno il 50% di rilevanza non locale.

Qualora, per cause di forza maggiore, uno o più eventi proposti in fase di gara dovessero essere annullati, il concessionario provvederà tempestivamente ad organizzare il medesimo numero di eventi con artisti di pari o maggiore rilevanza e previa valutazione di rispondenza e validazione da parte dell'Amministrazione.

A corredo e integrato con quanto specificato di sopra relativamente agli aspetti culturali, il servizio prevede, altresì, l'allestimento, l'organizzazione e il funzionamento di un'area di somministrazione cibo e bevande, attiva esclusivamente in concomitanza con lo svolgimento di tutti gli spettacoli previsti nel calendario. L'area di somministrazione cibo e bevande verrà allestita dal concessionario nell'area degli eventi, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella relazione tecnica.

Art. 7 - PROGETTAZIONE DELLA STAGIONE

La progettazione del calendario di eventi è un'attività utile alla realizzazione della stagione di eventi, che il concessionario si impegna a svolgere secondo gli indirizzi indicati dal Capitolato e dalla Relazione.

Art. 8 - PROGETTAZIONE TECNICA DELL'AREA

La progettazione tecnica dell'area è, altresì, un'attività utile alla realizzazione degli eventi. Il concessionario dovrà pertanto definire un piano di fattibilità correlato da elaborati tecnici (planimetria commentata dell'area) e da una relazione descrittiva, da cui si evinca in modo chiaro la porzione di suolo pubblico occupato, la tipologia di strutture installate, la tipologia di attività svolte in una determinata porzione di suolo, l'impiantistica installata, l'area destinata al pubblico, gli accessi, e tutti gli elementi utili ad una corretta raffigurazione della manifestazione sotto il profilo dimensionale, delle attività svolte, tecnico e tecnologico.

La relazione descrittiva dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- materiali utilizzati ed attrezzature installate;
- capienza area spettacoli;
- descrizione degli elementi installati e tecnologie adottate per la sicurezza del pubblico;

Il concessionario individua un responsabile della progettazione tecnica.

Art. 9 - SPONSORIZZAZIONI E BIGLIETTI

In fase di esecuzione del contratto, il Concessionario del servizio ha facoltà di avvalersi di entrate economiche derivanti da sponsorizzazioni e dalla vendita di biglietti per gli eventi a pagamento.

L'attività di sponsorizzazione della manifestazione è soggetta all'approvazione da parte del Comune di Capannori secondo il regolamento comunale vigente.

Il Concessionario, pertanto, dovrà presentare le proposte di sponsorizzazione ricevute al Comune di Capannori, prima del perfezionamento dei contratti di sponsorizzazione. Il Comune di Capannori, pertanto, a tutela della propria immagine, si riserva il diritto di vietare le forme di sponsorizzazioni presentate dal concessionario, qualora ricadano in quelle elencate all'art. 7 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione.

Nel caso in cui, in fase di rendicontazione, le entrate derivanti da sponsorizzazioni risultino superiori rispetto al valore indicato nel PEF allegato, l'Amministrazione rimodulerà il contributo concessorio riducendolo del valore eccedente la cifra prevista nel PEF.

Il Concessionario dovrà altresì presentare una proposta di riduzioni ed agevolazioni per gli spettacoli a pagamento per i cittadini del Comune di Capannori e per eventuali specifiche tipologie di utenza.

Il Concessionario, inoltre, ha facoltà di prevedere entrate economiche derivanti dalla vendita di biglietti per alcune tipologie di spettacoli, come indicato all'art. 6.

L'attività di biglietteria, e i relativi introiti derivanti dalla vendita, sono riservati al concessionario del servizio, che la organizza nelle modalità ritenute più idonee, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- Organizzazione di un servizio di biglietteria in loco;
- Vendita e prevendita di biglietti online.

Art. 10 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il Concessionario si impegna, durante ogni fase relativa alla realizzazione degli eventi, a perseguire l'obiettivo di realizzare un evento sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il Comune di Capannori individua, in particolare, alcuni ambiti e, per ciascuno di essi, definisce alcuni criteri che il concessionario dovrà adottare, in modo da minimizzare l'impatto ambientale delle attività oggetto di concessione.

Il Concessionario inoltre sarà obbligato a rispettare le seguenti indicazioni:

Rifiuti:

1. Individuare aree ben identificabili in cui collocare contenitori per la raccolta differenziata;
2. Informare il personale coinvolto nella manifestazione a qualsiasi titolo rispetto alla corretta gestione dei rifiuti;
3. Provvedere, tramite Azienda locale smaltimento rifiuti, al ritiro dei rifiuti differenziati.

Imballaggi:

Tutti i prodotti utilizzati nell'ambito della manifestazione dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile di imballaggi.

Energia:

La progettazione dell'area, la scelta delle attrezzature, dovrà avvenire secondo criteri che minimizzino i consumi elettrici e idrici.

AREA DI SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE

Il Concessionario organizza l'area di somministrazione cibo e bevande con proprio personale o avendo la facoltà di gestire commercialmente lo spazio adibito alla somministrazione cibo e bevande nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

L'organizzazione dell'area di somministrazione di cibo e bevande (area cibo), inoltre, dovrà avvenire rispettando queste ulteriori indicazioni:

- Nella somministrazione di cibi e bevande dovranno essere, preferibilmente, utilizzate stoviglie, posate riutilizzabili o, in alternativa, materiali biodegradabili e compostabili.

L'attività di ristorazione sarà allestita e organizzata secondo le seguenti indicazioni:

- presenza di operatori del settore Horeca, la cui presenza ha il minor impatto ambientale per quanto riguarda lo spostamento dell'operatore stesso sul luogo dell'evento;
- presenza di operatori del settore Horeca in grado di valorizzare la produzione locale, la quale ha un minor impatto ambientale;
- recupero di eventuali eccedenze attraverso la donazione;
- somministrazione di prodotti con imballaggi minimi e che prevedano trasporti limitati.

Art. 11 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è l'area di Piazza Aldo Moro a Capannori e la porzione di terreno adibita ad area verde posta dietro il palazzo comunale, come meglio descritto nella relazione tecnica e da planimetrie allegate.

L'area verde in cui allestire gli spettacoli sarà a disposizione del concessionario nelle condizioni in cui normalmente si trova, salvo un intervento programmato dagli uffici preposti del Comune di Capannori di taglio dell'erba.

Art. 12 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assumerà il rischio operativo legato alla gestione del servizio oggetto della presente concessione a fronte del diritto di gestire i connessi servizi, incamerando i relativi introiti e le altre agevolazioni economiche.

Sarà cura e onere del concessionario:

- realizzare il progetto proposto;
- farsi carico di tutti i costi progettuali, esecutivi e autorizzativi, ivi compreso quelli finalizzati all'ottenimento della concessione di suolo pubblico, della licenza di pubblico spettacolo e della deroga al rumore ove fosse richiesto, adempiendo a qualsivoglia

prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente preposti ad emanarle;

- stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi durante lo svolgimento dei concerti, ivi comprese le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture impiegate;
- presentare un piano generale per lo svolgimento della manifestazione, contenente adeguate misure in ordine alla sicurezza, da realizzarsi con idoneo servizio d'ordine, alla viabilità, ivi comprese quelle in merito al trasporto delle attrezzature, all'apposizione della segnaletica di pericolo, al collocamento dei servizi igienici e delle transennature, all'allestimento di punti di soccorso sanitario, alla predisposizione di un efficiente sistema d'illuminazione, ivi compresa quella d'emergenza, tutto ciò in adempimento della Direttiva del Ministero dell'Interno n°11001/110(10) del 18.07.2018 (indicazioni di sicurezza per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in relazione ai pericoli derivanti da minacce terroristiche);
- organizzare lo smaltimento rifiuti e l'attività di pulizia degli spazi successiva agli eventi;
- gestire e pagare le spese relative ai rapporti economici con gli artisti e/o agenzie e manager, compreso il pagamento dei cachet artistici e delle relative imposte, ritenute e contributi di legge, oneri organizzativi, previdenziali, assicurativi anche con eventuali collaboratori professionali, permessi e pagamenti SIAE;
- fornire quanto necessario per la realizzazione degli spettacoli sollevando il Comune di Capannori da qualsiasi altro obbligo, responsabilità o pretesa, azione, domanda, molestia, rischio di danno a persone e/o cose o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dall'attività in affidamento;
- provvedere ad un'idonea pubblicizzazione di tutti gli eventi;
- fornirsi di tutte le strutture e il materiale tecnico, con relativa certificazione a norma di legge, necessario allo svolgimento degli spettacoli e di quant'altro occorra per tutte le attività previste, facendosi contemporaneamente carico di provvedere a quanto segue:
 - Cachet artisti (gestione economica e tecnica): eventuali servizi e dotazioni aggiuntive necessarie, secondo la tipologia di spettacolo previsto, rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato a titolo esemplificativo e non esaustivo: service audio e luci per il palco, scheda tecnica, ospitalità Artista e Tecnici (Hotel e Catering etc...), servizio ambulanza con medico a bordo (se necessario), servizio Vigili del Fuoco e protezione civile (se necessario), materiali e personale tecnico di servizio per allestimento spazi concerto, scarico e carico materiali nonché servizio d'ordine; richiesta servizio viabilità e chiusura strade, secondo necessità e quanto altro sia necessario per il corretto andamento del servizio.

La gestione di quanto sopra da parte del concessionario dovrà essere assolutamente condotta nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

La realizzazione del servizio da parte del concessionario non comporterà l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto giuridico tra Comune di Capannori e singoli soggetti impiegati per l'espletamento del servizio medesimo.

Art. 13 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione concedente dovrà:

- supportare il concessionario nella promozione e divulgazione dell'evento, dandone particolare risalto e priorità nel periodo interessato;
- pubblicizzare sui canali istituzionali dell'Ente dell'evento e delle singole iniziative in programma (sito internet e social network);
- mettere a disposizione l'allaccio all'energia elettrica ed altri eventuali allacci alle reti pubbliche di distribuzione, previa richiesta da parte degli interessati con congruo anticipo (elettricità stand,

scarichi, acqua) – sono esclusi da tali oneri le spese per attrezzature specifiche per allaccio o generatori autonomi di energia.

Art. 14 - PREZZO EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Il prezzo dovuto dall'Amministrazione Comunale è calcolato sulla base del ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara (€ 98.000,00), fatto salvo quanto specificato all'art.9 in merito alle entrate derivanti da sponsorizzazioni e alla possibilità da parte dell'AC di riduzione del contributo concessorio nel caso che le entrate derivanti da sponsorizzazioni risultino superiori al valore indicato nel PEF allegato.

Il pagamento del contributo concessorio avverrà al termine del servizio dietro presentazione di rendicontazione conclusiva e di fattura elettronica.

Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010.

Art. 15 - GARANZIE DEFINITIVE

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, come previsto dall'art. 118 del Codice. Si applicano le riduzioni dell'art. 106 del Codice

Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il Concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il Concessionario dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite emissione di apposita appendice di precisazione) l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro senza alcun limite per annualità assicurativa.

II. in considerazione della tipologia di attività/servizi concessi, la polizza dovrà esplicitamente prevedere l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere;

- danni arrecati a terzi da collaboratori e/o da altre persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalla predetta polizza non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Art. 17 – PERSONALE

Il concessionario si obbliga all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono tutte le prestazioni oggetto della presente concessione al personale impiegato, per l'intera durata del contratto.

Il contratto collettivo nazionale che il Concessionario si obbliga ad applicare deve essere coerente con l'oggetto della concessione.

Il Concessionario, inoltre, dovrà nominare un responsabile, quale referente le eventuali verifiche da parte del Comune di Capannori, riguardo all'applicazione dei contratti, alle coperture assicurative e al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Art. 18 – SICUREZZA

Il concessionario dovrà attuare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Il concessionario dovrà altresì acquisire anticipatamente tutte le autorizzazioni relative al pubblico spettacolo ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dotarsi di personale numericamente adeguato, secondo le disposizioni di legge, per la prevenzione incendi, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.

Si da inoltre atto che non sussiste la possibilità di rischio interferenze lavorative di cui all'art 26 D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. osservato che le attività oggetto della concessione sono attività gestite interamente e solamente dal Concessionario, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il conseguente e relativo onere risulta, pertanto, essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Eventuali situazioni, attualmente non prevedibili, che possano determinare interferenze e coinvolgenti lavoratori di altre aziende dovranno essere gestite sempre a cura del concessionario attuando le disposizioni di tutela dei lavoratori previste per legge redigendo conseguentemente anche i necessari documenti tecnici di coordinamento e cooperazione in materia di sicurezza (DUVRI).

Art. 19 – PENALI

Il contratto di concessione prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del concessionario, rispetto a quanto contenuto nel contratto di concessione, nel presente capitolato e a quanto presentato in sede di offerta tecnica.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono pari a € 250,00 al giorno e per una singola inadempienza.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto al concessionario, il quale è tenuto in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati a proprie spese.

Per inadempienze gravi l'Amministrazione, dopo contestazione scritta, potrà decidere di risolvere il contratto, come indicato all'art. 20.

Qualora nel periodo di esecuzione della concessione fossero in vigore normative di contenimento sanitario-epidemiologico che vietassero espressamente lo svolgimento di eventi, non saranno applicate penali e si procederà valutando eventuali modifiche contrattuali. L'esclusione delle penali e il ricorso alla modifica contrattuale non saranno praticati qualora la normativa stabilisca solo forme di limitazione numerica negli accessi ai pubblici spettacoli.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione sarà risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il contratto viene altresì risolto nei casi di ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto.

La contestazione da parte dell'Amministrazione avviene sempre in forma scritta.

Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nel caso di mancata realizzazione da parte del concessionario degli eventi di rilevanza nazionale.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo la risoluzione della concessione avviene nei casi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 – RECESSO

Il Comune di Capannori può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dell'importo a titolo di indennizzo calcolato come previsto dal medesimo art. 109.

Art. 22 – SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Art. 23 – OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL CONCESSIONARIO

Rispetto del Codice di comportamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono consultabili sul sito internet del Comune di Capannori.

Art. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto tra il Comune di Capannori e il Concessionario avverrà mediante scrittura privata.

All'atto di stipula dovrà essere già stata costituita e presentata garanzia definitiva ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato e dovranno essere già state presentate le polizze assicurative indicate ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine stabilito o non presenti la documentazione richiesta o in qualsiasi altro caso di mancata sottoscrizione dovuta a qualsiasi fatto riconducibile all'affidatario, verrà incamerata la cauzione

provvisoria salvo il risarcimento dei maggiori danni. Allorché ciò si verifichi, il Comune di Capannori si riserva di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria ovvero di procedere a nuova selezione.

Art. 25 - TRATTAMENTO DATI DI TERZI NEL CORSO DELL’AFFIDAMENTO

Nel corso dell’affidamento, il trattamento dei dati di terzi da parte dell’affidatario dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, secondo quanto verrà al riguardo stabilito nel relativo contratto e secondo le indicazioni che riceverà successivamente dal Titolare del trattamento.

I dati personali acquisiti dal soggetto affidatario per lo svolgimento delle attività previste nel presente affidamento saranno in ogni caso proprietà del singolo soggetto gestore.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto è competente esclusivamente il Foro di Lucca.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nei regolamenti del Comune di Capannori.